



SALUMIFICIO SIRI RG 91/2025 L.G.
ADORNI MARIA RG 92/2025 L.G.
SIRI SUSANNA RG 93/2025 L.G.
SIRI ERMES RG 94/2025 L.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Marco Vittoria	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice rel.
dott. Angela Casalini	Giudice

nel giudizio n. 159/2024 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
promosso da

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA in persona del
Sostituto Procuratore dott. FABRIZIO PENSA;

RICORRENTE

nei confronti di

SALUMIFICIO SIRI DI ERMES SIRI & C SNC (02103130346) in persona del legale
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FEDERICO MOSTI
(MSTFRC77M16H223O) elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via Guidi Riccio
Fogliani 6, presso lo studio del difensore ;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto dal PM per l'apertura della liquidazione giudiziale di SALUMIFICIO
SIRI DI ERMES SIRI & C SNC;



1.rilevato che:

con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato in data 10 luglio 2025 SALUMIFICIO SIRI DI ERMES SIRI & C S.N.C. ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39 CCII entro un termine fissato dal giudice;

con decreto del 23 luglio 2025 il Tribunale ha , tra l'altro:

-assegnato alla ricorrente termine fino all'8 settembre 2025 per depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

-nominato Commissario Giudiziale il dott. GUIDO MORETTI disponendo che quest'ultimo riferisse immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

-disposto che la società istante provvedesse a depositare mensilmente (entro il 3 agosto 2025 ed entro il 3 settembre 2025) una relazione in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria (art 44 comma I lett. c);

-ordinato alla società istante di provvedere al versamento, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, della somma di euro 15.000,00 in conto spese giustizia, da depositarsi in cancelleria (art 44 comma I lett d);

-disposto la riunione procedimento per l'apertura della procedura di concordato preventivo al procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale R.G. 159-1/2025 nonché, ai sensi dell'art 7 CCII la sospensione del giudizio per l'apertura della liquidazione giudiziale in attesa della definizione del procedimento per l'apertura del concordato preventivo;



con segnalazione di data 11 agosto 2025 il Commissario ha evidenziato : a) un ritardo nel deposito della relazione informativa; b) il mancato deposito delle scritture contabili relative agli esercizi 2023 e 2024; c) il mancato deposito nel termine concesso dal Tribunale delle somme in conto spese di giustizia;

con decreto del 20 agosto 2025 il Tribunale ha quindi fissato udienza in data 28 agosto 2025 disponendo la comunicazione del suddetto decreto alla ricorrente , al Commissario, al PM ed ai creditori istanti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

all'udienza del 28 agosto 2025 il Commissario ha confermato il mancato versamento delle spese di giustizia;

il termine concesso ex art 44 comma I lett a) CCII è inutilmente spirato senza che la ricorrente provvedesse al deposito di alcuna proposta , documentazione o richiesta di proroga;

considerato che:

a norma dell'art 44 comma II CCII il tribunale, su segnalazione di un creditore, del Commissario Giudiziale o del Pubblico Ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d);

l'inutile decorso del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 rende in ogni caso improcedibile la domanda;

ritenuto che, a conclusione del sub procedimento attivato ex art 44 comma II CCII ed a prescindere dalla susseguente improcedibilità della domanda,, si renda comunque opportuno procedere alla revoca del termine concesso ex art 44 comma I lett a) CCII alla luce dell'omesso versamento delle somme in conto spese di giustizia (art 44 comma I lett d CCII);



2. sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII ed alla successiva udienza fissata ex art 44 comma II e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria alla società in data 19 giugno 2025; tanto la società che i singoli soci risultano poi costituiti in giudizio ai fini del deposito della domanda ex art 44 comma I lett a) CCII);

osservato che per effetto della revoca del termine ex art. 44 comma II CCII non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di "*lavorazione e stagionatura salumi*";

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;

b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che



il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dall'esistenza di debiti erariali per € 1.438.334,70 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 25 settembre 2025); b) dall'esistenza di debiti verso INPS per € 7.341,00 (V. certificazione dei debiti contributivi INPS dell'11 novembre 2024 con riguardo al credito non affidato all'Agente della Riscossione) ; c) dalla presenza di esecuzioni definite nel corso del biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione (RG. Es 1343/2022, V. informativa Cancelleria Esecuzioni del 14 novembre 2024); d) dai plurimi decreti ingiuntivi (R.G. 1809/2023 – D.I. 785/2023 promosso da IREN MERCATO SPA; R.G. 268/2023 — D.I. 136/2023 promosso da LITO REVERBERI DI REVERBERI RENZO & C. SNC.) emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. informativa Cancelleria Affari Civili dell'11 novembre 2024); e) dall'incapacità della resistente di provvedere al versamento dell'importo dovuto per spese di giustizia (€ 15.000) ex art 44 comma I lett d) CCII;

considerato che essendo la società debitrice una società in nome collettivo, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce anche l'apertura della liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile a norma del disposto dell'art. 256 CCII;

ritenuto di indicare come curatore il dott. GUIDO MORETTI , professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII ;

P.Q.M.



visto ed applicato l'art 44 comma II CCII

REVOCA

il termine concesso ex art 44 comma I lett a) CCII con decreto del 23 luglio 2025; nonchè visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di SALUMIFICIO SIRI DI ERMES SIRI & C SNC (02103130346) con sede in 43124 Parma, Str. Cava in Vigatto 47, Fraz Corcagnano in persona del legale rappresentante pro tempore SIRI ERMES (SRIRMS40P02B408R); nonché dei soci personalmente: 1) SIRI ERMES (SRIRMS40P02B408R) nato a Calestano (PR) in data 2 settembre 1940 ; 2) SIRI SUSANNA (SRISNN68M59G337R) nata a Parma in data 19 agosto 1968; 3) ADORNI MARIA CARLA (DRNMCR48M56D526K) nata a Felino (PR) in data 16 agosto 1948;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore il dott. GUIDO MORETTI (MRT GDU 84M10 G337C) con studio in STRADELLO SAN GIROLAMO 4 43121 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 21 gennaio 2026 ore 11.00 ;

ASSEGNA



ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 1 ottobre 2025

Il Giudice rel.

Enrico Vernizzi

Il Presidente

Marco Vittoria

